

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2016  
698/2016/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 509/2012/E/COM, SULL'IMPIANTO ALIMENTATO A RIFIUTI DELLA SOCIETÀ PRIMA S.R.L. ,SITO NEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 dicembre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, 188/06 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 19 dicembre 2002 tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN S.p.a. (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.; di seguito: GSE) e la società Prima S.r.l. (di seguito: Prima o la parte), per una potenza lorda pari a 18.000 kW, con riferimento a un impianto alimentato a rifiuti sito nel comune di Trezzo sull'Adda (MI) (di seguito: l'impianto);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto nei giorni 26 e 27 maggio 2015;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 25 febbraio 2016, e ricevuto dal GSE in data 26 febbraio 2016 (prot. GSE/A20160027649);
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;

- la nota finale in data 24 marzo 2016, trasmessa dal GSE alla parte e all’Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE P20160033474 prot. Autorità 0009165/A del 25 marzo 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l’Autorità può avvalersi del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 509/2012/E/com, è stato disposto, per il triennio 2013 – 2015, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento del GSE, da parte dell’Autorità;
- l’impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92 (ovvero, impianti che utilizzano RSU o biomasse); l’impianto ha altresì ottenuto il riconoscimento della qualifica IAFR 4837;
- la verifica ispettiva presso l’impianto è stata svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 26 e 27 maggio 2015;
- la suddetta verifica ispettiva era finalizzata ad accertare:
  - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6/92 quale nuovo impianto alimentato a rifiuti per una potenza convenzionata lorda pari a 18.000 kW;
  - il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento CIP 6/92, ai sensi della deliberazione 188/06;
- i principali esiti della verifica ispettiva, rappresentati nell’Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
  - l’impianto, negli anni oggetto della verifica, ha utilizzato idrocarburi in misura inferiore alla quantità strettamente indispensabile (QSI), rispettando, dunque, le previsioni della deliberazione 188/06;
  - l’impianto è collegato alla rete pubblica attraverso due distinti punti di connessione, di cui uno alla tensione di 132 kV e l’altro alla tensione di 15 kV;
  - fino al 18 dicembre 2014, veniva immessa in rete, attraverso il punto di connessione alla tensione di 132 kV, l’energia elettrica prodotta dall’impianto, al netto di quella assorbita dai consumi delle utenze elettriche denominate “ciclo termico” che secondo quanto stabilito dalla deliberazione 2/06 rappresentano solo una parte dei servizi ausiliari dell’impianto;

- fino al 18 dicembre 2014, attraverso il punto di connessione a 15 kV, venivano alimentate tutte le utenze elettriche dell'impianto attestata sulla sbarra A del quadro principale in BT, in gran parte afferenti, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 2/06, ai servizi ausiliari dell'impianto;
- dopo il 18 dicembre 2014, a seguito di alcune modifiche apportate alla modalità di esercizio dell'impianto, tutti i servizi ausiliari sono stati alimentati dalla produzione dell'impianto medesimo e l'energia immessa in rete coincide, conseguentemente, con la sua produzione netta;
- pertanto, con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 18 dicembre 2014, il contatore installato sul punto di scambio con la rete esterna a 132 kV ha contabilizzato l'energia elettrica prodotta al netto solo di una parte dei consumi delle utenze ausiliarie di impianto;
- il Nucleo ispettivo del GSE ha proceduto a calcolare l'energia elettrica netta prodotta dall'impianto detraendo all'energia elettrica immessa in rete sul punto di scambio a 132 kV l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari d'impianto attraverso il punto di connessione a 15 kV, al netto dei consumi dell'illuminazione;
- il Nucleo ispettivo ha rilevato che per tutti gli anni oggetto della verifica l'energia elettrica incentivata è stata sempre superiore rispetto all'energia elettrica netta calcolata;
- le conclusioni raggiunte dal Nucleo ispettivo sono state fatte proprie dal GSE che le ha trasmesse alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza con la nota del 24 marzo 2016 (prot. GSE P20160033474, prot. Autorità 0009165/A del 25 marzo 2016).

**RITENUTO CHE:**

- le quantità di energia incentivate in eccesso siano quelle riportate nell'ultima colonna delle tabelle 6 e 7 dell'*Allegato A* alla presente deliberazione;
- con riferimento al periodo di corresponsione della componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, il differenziale tra i prezzi riconosciuti dal GSE, e i costi di acquisto sostenuti dalla parte, applicato alle quantità di energia incentivate in eccesso, ha determinato un indebito vantaggio per la parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dagli utenti del servizio elettrico;
- l'ammontare degli importi indebitamente percepiti dalla parte possa pertanto essere determinato applicando alle quantità di energia incentivate in eccesso la differenza tra i prezzi incentivanti corrisposti dal GSE e i costi (più bassi) sostenuti dalla parte per l'acquisto dei medesimi quantitativi di energia nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi il recupero amministrativo, nei confronti della parte, degli importi indebitamente percepiti nel periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la

componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, in misura pari alla differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE di quantitativi di energia superiori a quelli effettivamente immessi in rete e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento recante “Relazione al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., ai sensi della deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull’impianto alimentato a rifiuti della Società Prima S.r.l. sito nel comune di Trezzo sull’Adda (MI)”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali operi nei confronti della società Prima S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nell’ultima colonna delle tabelle 6 e 7 dell’Allegato A alla presente deliberazione, e con riferimento al periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti dalla parte;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società Prima S.r.l., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*